



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE LA FONDAZIONE INTERNAZIONALE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, ED I PAESI DELL'AMERICA LATINA E DEI CARAIBI, DALL'ALTRA, FATTO A SANTO DOMINGO IL 25 OTTOBRE 2016

Art. 27 (Accordo)

Scioglimento e liquidazione

1. La Fondazione e' sciolta:

- a) se tutti i suoi membri, o tutti tranne uno, hanno denunciato l'accordo oppure
 - b) se i suoi membri decidono di denunciarlo.
2. In caso di denuncia dell'accordo, la Fondazione continua a esistere soltanto ai fini della sua liquidazione. Le sue attivita' sono liquidate da curatori che procedono alla vendita delle attivita' della Fondazione e all'estinzione delle passivita'. Il saldo e' ripartito tra i membri proporzionalmente ai rispettivi contributi.

Versione in vigore dal 30 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016
Estremi	Legge 13 ottobre 2020, n. 140
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-140-2020/accordo-art-27>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it